

**Adempimenti attuativi delle leggi regionali 18/2008 e 20/2009
(prot.664/06/08/2009/R_MARCHE/SAA/P)**

In data 28 luglio 2009 è stata approvata dall'Assemblea legislativa regionale la legge n. 20 recante modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008 n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

La legge regionale approvata introduce varie misure di semplificazione dell'assetto istituzionale delle nuove Comunità montane, con un Consiglio formato dai Sindaci dei Comuni dell'ambito, ed una Giunta formata da un Presidente e due Assessori.

Al fine di consentire la compiuta attuazione della richiamata normativa regionale e la costituzione delle nuove Comunità montane dal 01/01/2010, si trasmette un crono - programma degli adempimenti da assolvere, in attesa della pubblicazione della legge sul B.U.R. e sul sito internet istituzionale www.consiglio.marche.it.

**1) RICOGNIZIONE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE E DEL PERSONALE
(art. 23, comma 4, l.r. 18/2008)**

In base a quanto disposto dall'art. 23, comma 4, della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), da questo momento legge regionale, i Presidenti - Commissari straordinari delle Comunità montane sono tenuti ad effettuare la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti presso le Comunità montane di appartenenza.

Al fine di dare attuazione al richiamato disposto normativo, i Commissari straordinari sono tenuti ad approvare, entro il **15 settembre 2009**, una ricognizione che deve fotografare la situazione patrimoniale e finanziaria della Comunità montana alla data di adozione del provvedimento stesso.

Tale provvedimento deve essere trasmesso entro tale data alla Regione Marche - Servizio Attività istituzionali, legislative e legali - p.f. Riordino territoriale e Comunità montane, Via Tiziano 44, 60125 Ancona.

Qualora nel periodo intercorrente tra la data della ricognizione e la data di soppressione della Comunità montana intervengano variazioni significative ai fini di cui all'oggetto, è necessario approvare una relazione integrativa, trasmettendola senza ritardi al citato ufficio regionale.

Quanto al contenuto della ricognizione, una parte di essa deve rappresentare la consistenza dei beni della Comunità montana con le modalità formali utilizzate per il conto del patrimonio allegato a far parte integrante del conto consuntivo.

La consistenza dei beni deve evidenziare:

beni immobili di proprietà dell'ente: per ciascuno di tali beni va fatta una descrizione sulla base dei dati rinvenibili nell'inventario. Se disponibili, vanno citati gli estremi degli atti di acquisto ovvero di provenienza (ad esempio: da successione a precedente comunità montana soppressa); la presenza di eventuali vincoli di destinazione determinati dalla fonte di copertura finanziaria; la presenza di eventuali contratti di locazione, di cessione dei diritti di superficie, di comodato o di altri atti di concessione; la presenza di eventuali servitù gravanti sui beni.

beni immobili detenuti ad altro titolo dalla Comunità montana (es: beni concessi in comodato alla Comunità montana).

beni mobili di proprietà della Comunità montana: per ciascuno di tali beni va fatta una descrizione sulla base dei dati rinvenibili nell'inventario.

partecipazioni azionarie ed associative: vanno indicate le società, i consorzi, le fondazioni, ecc., cui la Comunità montana partecipa, il numero delle azioni o quote, il valore nominale effettivo o stimato, ed il valore complessivo.

mutui e prestiti: per ciascun mutuo o prestito va riportato l'istituto creditizio presso il quale lo stesso risulta acceso, la destinazione delle risorse, l'importo originario del mutuo o del debito, la quota del debito a carico dell'ente, l'eventuale copertura con il fondo investimenti statale, il tasso di interesse, la data di inizio e fine dell'ammortamento, la quota di capitale e la quota di interessi che concorrono

a formare la rata annuale, il debito residuo alla data di predisposizione del piano. Vanno indicate le eventuali rate ancora da liquidare.

personale in servizio: dovrà essere riportato, in una tabella, il personale in servizio presso la Comunità montana alla data di approvazione del provvedimento ricognitivo, con specificazione, per ciascun dipendente, della categoria giuridica, della posizione economica, del profilo di inquadramento, della tipologia contrattuale (lavoro subordinato, collaborazioni, tempo indeterminato, o tempo determinato), della data di assunzione presso la Comunità montana, della eventuale percentuale di part-time, della retribuzione annua lorda, e delle indennità di posizione, per i dirigenti ed i titolari delle posizioni organizzative.

contenziosi: in questa sezione occorre evidenziare i contenziosi legali in essere attivi e passivi, giudiziali ed extragiudiziari, nei quali la Comunità montana è parte. Per ciascun procedimento pendente si suggerisce di indicare: tipologia, parti in causa, descrizione sommaria del contenzioso, autorità giudiziaria competente, estremi identificativi della causa. Dovranno essere altresì considerati i procedimenti per i quali sia già pervenuta una sentenza ma per i quali non siano ancora conclusi i termini per il ricorso al grado di giudizio successivo, ovvero per l'ottemperanza o il pagamento.

tabella riepilogativa delle gestioni associate: Vanno prese in considerazione le funzioni, i servizi, le attività ed i rapporti in capo alla Comunità montana di gestioni associate di funzioni e servizi comunali. Dovranno essere prese in considerazione tutte le gestioni associate attive ed in essere, indipendentemente dalla loro incentivazione o meno ai sensi della normativa regionale.

relazione sugli aspetti problematici peculiari da evidenziare, a livello contabile ed amministrativo: si richiede un'analisi dei particolari problemi tecnici, giuridici e contabili da risolvere all'interno di ciascuna Comunità montana, al fine di incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle gestioni associate, e di superare gli squilibri finanziari ed organizzativi eventualmente rilevati. Deve essere dato conto, in particolare, delle iniziative assunte per cercare di contenere i costi del personale, e le altre spese, attraverso misure finalizzate al risparmio.

2) DISCIPLINA DEI RAPPORTI SUCCESSORI

(art. 23, comma 5, l.r. 18/2008)

La Giunta regionale, entro il 15 ottobre 2009, presenta la proposta di deliberazione amministrativa all'Assemblea legislativa regionale relativa alla disciplina dei rapporti successori, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge regionale, sulla base della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti, effettuata con le modalità sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale, gli enti che subentrano alle Comunità montane soppresse sono:

- a) le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge nel caso che gli ambiti territoriali di queste siano ricompresi in tutto o in parte negli ambiti delle Comunità montane soppresse;
- b) le Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;
- c) i Comuni ricompresi negli ambiti delle Comunità montane soppresse ovvero le Province il cui territorio ricomprende le medesime comunità.

Al fine di individuare compiutamente tali enti è necessario che l'Assemblea legislativa regionale, al momento dell'adozione della delibera sopra detta, disponga del quadro completo degli enti presenti sul territorio destinati a subentrare alle Comunità montane soppresse; per garantire l'esatto svolgimento di tale adempimento, in particolare, entro la data del **30 settembre 2009** i Comuni interessati devono costituire le Unioni dei Comuni che possono subentrare alle Comunità montane soppresse.

Il Presidente dell'Unione dà atto, con comunicazione al Presidente della Giunta regionale, della costituzione e della operatività dell'Unione stessa, indicando gli adempimenti effettuati.

3) COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE

(art. 4, l.r. 18/2008)

Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il **15 dicembre 2009**, sono costituite le Comunità montane previste dalla legge regionale e sono soppresse le Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane).

La data di operatività delle nuove Comunità montane, coincidente con la data di soppressione delle Comunità montane di cui alla l.r. 12/1995, è fissata al **1° gennaio 2010**.

La deliberazione della Giunta regionale in questione conterrà anche le disposizioni per assicurare il funzionamento degli organi comunitari fino all'entrata in vigore degli statuti.

4) COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Il procedimento relativo alla costituzione degli organi delle Comunità montane deve concludersi entro il **31 dicembre 2009**.

In particolare entro quella data vanno svolti gli adempimenti previsti dall'art. 7, comma 3 quinquies, della l.r. 20/2009 (la prima seduta del Consiglio comunitario è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti) e dagli artt. 13 e 14 della legge regionale, come modificati dalla l.r. 20/2009 (elezione del Presidente e della Giunta comunitaria).

Gli organi delle Comunità montane sono insediati ed esercitano le funzioni previste dalla legge regionale a partire dal **1° gennaio 2010**.

5) COMUNITÀ MONTANE ZONE "A" E "B"

(art. 7, l.r. 20/2009)

Gli organi rappresentativi della Comunità montana zona "B" di cui alla l.r. 12/95 **decadono decorsi dieci giorni dall'entrata in vigore della l.r. 20/2009** e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Le funzioni degli organi sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della l.r. 20/2009, il quale assume le funzioni di commissario straordinario dell'ente e provvede, altresì, all'effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

Per quanto riguarda la Comunità montana zona "A", con l'approvazione della legge statale di distacco dei Comuni in essa ricompresi viene a crearsi una situazione giuridica nuova i cui effetti saranno successivamente presi in esame con apposite indicazioni al riguardo.

Con l'occasione, a seguito delle richieste formulate da vari amministratori locali, si evidenziano i principali benefici previsti nella legge per i Comuni classificati come montani, e per quelli appartenenti alle Comunità montane.

Esistono agevolazioni previste per il fatto che un dato Comune sia montano, a prescindere dalla sua appartenenza a Comunità montane, ed altre agevolazioni, specificatamente collegate all'appartenenza del Comune montano alla Comunità montana.

La classificazione dei Comuni come montani o parzialmente tali è stata operata con la Legge 991/1952 - Provvedimenti in favore dei territori montani - che è stata "congelata" con la 142/90, che l'ha abrogata, ma ha cristallizzato la situazione esistente, laddove ha istituito e disciplinato le Comunità montane riconoscendo gli ambiti montani esistenti.

Si parla da anni di una revisione della classificazione, ma non è mai stata fatta perché un accordo per una nuova classificazione non c'è mai stato.

Elenco delle principali agevolazioni per i Comuni classificati montani:

- aziende agricole: art.4 legge 97/94,
- fondi agricoli: art.5 e 6, legge 97/94,
- energia: art.10, legge 97/94,
- imprese: art.13, 15 e 16, legge 97/94,
- incentivi per le pluriattività: art.17, legge 97/94,
- incentivi per l'insediamento nelle zone montane: art.19, legge 97/94
- scuola dell'obbligo: art.21 legge 97/94;
- trasporti: art.23, legge 97/94.

Elenco delle principali agevolazioni per i Comuni appartenenti alle Comunità montane:

- contributi per opere di manutenzione ambientale art.7, l.r. 18/08;

- contributi per insediamento nelle zone montane: art.8 l.r. 18/08;
- deroghe nel settore del trasporto pubblico: art.9 l.r. 18/08;
- deroghe ai fini del dimensionamento scolastico e di altri uffici pubblici secondo le singole pianificazioni di settore;
- fondo per la montagna : art.19 l.r. 18/09.

La competente struttura organizzativa regionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per offrire l'assistenza giuridica ed amministrativa alle Comunità montane (p.f. Riordino territoriale e Comunità montane: Dirigente dott. Paolo Londrillo; Funzionario dott. Claudio Piermattei - tel.071/8062352; 071/8063714; fax 071/8063010; 071/8063052 - www.marchentilocali.it).
f.to Assessore